

Neutralità dell'IVA e limiti alla stabilità degli istituti definitivi

Abstract

La relazione muove dall'esame della sentenza n. 44/2026 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, che ha negato il rimborso dell'IVA versata in esecuzione di un accertamento con adesione, valorizzando l'intangibilità dell'accordo perfezionato ai sensi del d.lgs. n. 218/1997. La decisione offre l'occasione per interrogarsi sui limiti di tale preclusione quando l'imposta oggetto di restituzione sia l'IVA e il diniego determini una duplicazione sostanziale del prelievo: da un lato, l'imposta addebitata e assolta dal fornitore; dall'altro, il recupero dell'IVA detratta da parte del destinatario della fattura a seguito di accertamento definitivo, ovvero di un istituto deflativo, quale appunto l'accertamento con adesione.

Traendo spunto da tale decisione, la relazione intende verificare se la stabilità degli istituti definitivi possa giustificare la definitiva acquisizione di un'imposta che, per struttura e funzione, dovrebbe restare neutrale per gli operatori economici. La questione sarà poi esaminata alla luce della giurisprudenza che, valorizzando l'assenza di danno erariale, ammette la restituzione dell'IVA riversata dal contribuente anche con riferimento a operazioni ritenute inesistenti. In questa prospettiva assume rilievo la sentenza n. 478/2025 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, nella quale il rimborso dell'IVA è stato riconosciuto non come ritrattazione della definizione agevolata, ma come rimedio necessario a evitare la violazione dei principi di neutralità e proporzionalità.

L'obiettivo dell'intervento è quindi mettere a confronto due esigenze potenzialmente confliggenti: da un lato, l'interesse alla stabilità degli accordi definitivi e alla chiusura del rapporto tributario; dall'altro, la necessità di evitare che l'IVA, in assenza di rischio di perdita di gettito, si trasformi in un costo definitivo o in una sanzione impropria a carico del contribuente.